



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 24 maggio 2013 n.56

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *la necessità di riaprire i termini per l'assolvimento di un supplemento di esame, da parte del Collegio di cui all'articolo 7 della Legge 30 marzo 2012 n. 35, di talune istanze di naturalizzazione presentate nel termine previsto all'articolo 2, comma 1 del Decreto - Legge 3 agosto 2012 n. 113, alla luce di elementi sopravvenuti formalizzati dalla Gendarmeria al Collegio medesimo;*
- *l'urgenza di consentire al più presto il suddetto supplemento di esame e l'adozione da parte del Consiglio Grande e Generale dei conseguenti atti di competenza;*
- *vista la decisione unanime dell'Ufficio di Presidenza assunta nella riunione del 20 maggio 2013;*
- *vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.1 del 20 maggio 2013 e in particolare quanto dalla stessa disposto in ordine alla sospensione della concessione della naturalizzazione a seguito degli elementi sopravvenuti formalizzati dalla Gendarmeria e sopracitati;*

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 22 maggio 2013;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

**RIAPERTURA TERMINI PER L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO PER LA
NATURALIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 30 MARZO 2012 N. 35
MODIFICATA CON DECRETO – LEGGE 3 AGOSTO 2012 N.113**

Art. 1

1. Al fine di consentire un supplemento di esame delle istanze di naturalizzazione presentate nel termine previsto all'articolo 2, comma 1 del Decreto - Legge 3 agosto 2012 n. 113, è stabilito un termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto – legge per il compimento da parte del Collegio di cui all'articolo 7 della Legge 30 marzo 2012 n. 35 della superiore attività.

Art. 2

1. Entro il suddetto termine il Collegio dovrà trasmettere il verbale contenente le determinazioni conseguenti al supplemento di esame di cui all'articolo 1 all'Ufficio Segreteria Istituzionale, per il seguito di competenza.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 maggio 2013/1712 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Antonella Mularoni – Denis Amici

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini